



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07\_48\_1\_DPR\_357\_1\_TESTO

### Decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2007, n. 0357/Pres.

LR 42/1996 - Artt. 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale "Magredi di San Canciano" in Comune di Campoformido.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, recante "Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali";

**VISTI**, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale di Campoformido (Udine) n. 32 del 20 febbraio 2006, con la quale si autorizza il Sindaco a proporre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione allegata alla deliberazione stessa;

**PRESO ATTO** della nota prot. 3697 di data 27 febbraio 2006, con la quale il Sindaco del Comune di Campoformido (Udine), propone l'individuazione di un biotopo naturale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, secondo la perimetrazione allegata alla deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 20 febbraio 2006;

**VISTA** la documentazione a corredo alla citata deliberazione, consistente in una relazione sui contenuti naturalistici dell'area del proposto biotopo, le norme di tutela e le modalità di gestione nonché di un elaborato grafico con la perimetrazione del biotopo;

**VISTA** la relazione istruttoria di data 16/4/2007 relativa all'individuazione del biotopo naturale "Magredi di San Canciano" predisposta dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

**VISTO** il parere n. 1/2007 del 12 giugno 2007 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole all'individuazione del biotopo "Magredi di San Canciano" in Comune di Campoformido.

**VISTA** la comunicazione di data 11 ottobre 2007, con la quale il Responsabile del Servizio LL.PP. - Edilizia Privata - Urbanistica conferma la denominazione attribuita al biotopo in "Magredi di San Canciano";

**ACCERTATA** la presenza nel sito di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, quali le formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*) cod. 62A0 nonché la presenza della specie vegetale di interesse comunitario *Gladiolus palustris*;

**VERIFICATO** che nell'area proposta vegetano numerose specie botaniche di grande interesse come *Dianthus sanguineus*, *Prunella laciniata*, nonché numerose orchidacee quali *Serapias vomeracea*, *Orchis morio*, *Orchis ustolata*, *Orchis tridentata*, *Ophris sphegodes*, *Anacamptis pyramidalis*, *Gymnadenia conopsea*, *Coeloglossum viride*, *Spiranthes spiralis*, *Platanthera bifolia*, *Cephalanthera longifolia*;

**PRESO ATTO** della presenza nel sito di numerose specie animali di interesse, tra le quali *Coluber viridiflavus*, *Elaphe longissima* e *Lacerta bilineata* tra i rettili, *Hyla intermedia* tra gli anfibi, *Coturnix coturnix*, *Miliaria calandra*, *Lanius collurio*, *Picus viridis*, *Falco tinnunculus*, tra gli uccelli;

**CONSIDERATO** che l'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse che corrono il rischio di distruzione e scomparsa e che il sito contribuisce in maniera determinante al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

**CONSIDERATO** quindi che è importante, secondo quanto sopra esposto, garantire la conservazione del predetto sito, anche nel senso dell'applicazione della citata Direttiva comunitaria;

**PRESO ATTO** che, per uniformità con le modalità utilizzate nell'istituzione dei biotopi naturali regionali, la perimetrazione del biotopo proposta dal Comune è stata riportata sulla carta tecnica regionale numerica quale allegato 1, a cura dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

**CONSIDERATO** che la normativa per la tutela dei valori naturali proposta dal Comune di Campoformido è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo;

**ATTESO** pertanto che sussistono le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale n. 2598 del 26 ottobre 2007;

#### **DECRETA**

**1.** È individuato il biotopo naturale denominato "Magredi di San Canciano" in Comune di Campoformido (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2.** È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ILLY

07\_48\_1\_DPR\_357\_2\_ALL1

**Allegato 1****Individuazione del biotopo  
Magredi di San Canciano**

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale Numerica - Elementi 066153 - 066154 - Scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_48\_1\_DPR\_357\_3\_ALL2

## Allegato 2

# Norme di tutela del biotopo naturale regionale Magredi di San Canciano ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

- Art. 1 ambito di applicazione
- Art. 2 edificabilità
- Art. 3 mantenimento dei prati
- Art. 4 attività agricola
- Art. 5 accessibilità
- Art. 6 fuochi
- Art. 7 corsi d'acqua
- Art. 8 movimenti di terra
- Art. 9 introduzione e impianto di specie vegetali
- Art. 10 tutela delle specie erbacee
- Art. 11 tutela delle specie animali
- Art. 12 abbandono di rifiuti
- Art. 13 interventi privi di rilevanza urbanistica
- Art. 14 boschi
- Art. 15 deroghe

### Art. 1 ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo "Magredi di San Canciano", trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nell'elaborato cartografico redatto su CTRN 1:10.000 redatto sulla carta tecnica regionale numerica allegato 1. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturalizzati e, ove necessario, al ripristino delle condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche.

### Art. 2 edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia d'inizio attività, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Non sono ammesse inoltre operazioni di modifica dei canali esistenti quali lo spurgo, la ricalibratura, la modifica delle pendenze, etc.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

### Art. 3 mantenimento dei prati

Non è ammessa in alcun caso la riduzione delle superfici delle cenosi erbacee esistenti. Sono pertanto vietati qualsiasi tipo di trasformazione colturale, di modifica del suolo, compresa l'esecuzione di scavi e riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali erpicatura, o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È vietata la piantagione di specie arboree o arbustive e l'irrigazione in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali. Non è ammesso l'uso delle superfici a prato stabile per attività che comportino significativo calpestamento.

È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danno al cotico erboso. Per le praterie umide non è ammessa la concimazione.

Negli altri casi la concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica (con esclusione, per magredi evoluti, dei liquami bovini o suini e della pollina) purchè questa non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali. Le concimazioni dei magredi evoluti, come sopra indicate, non devono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di  $P_2O_5$  (anidride fosforica) e 30 kg/ha di  $K_2O$  (ossido di potassio) all'anno.

Sono inoltre proibite operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali.

#### **Art. 4** attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti etc. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

#### **Art. 5** accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è consentito lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

#### **Art. 6** fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'Amministrazione comunale, è vietato accendere fuochi nelle aree prative o bruciare residui vegetali.

#### **Art. 7** corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento di rogge e rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde e dell'alveo è permesso l'uso di materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

#### **Art. 8** movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'art. 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiali di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

#### **Art. 9** introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'art. 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

#### **Art. 10** tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla Lr 34/1981, la raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia delle Orchidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentito solo per scopi scientifici.

#### **Art. 11** tutela delle specie animali

La cattura di specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge. È vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dal competente Servizio della Direzione regionale. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

#### **Art. 12** abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuto di qualsiasi natura e quantità.

#### **Art. 13** interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti anche se di limitato impatto sul territorio quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

#### **Art. 14** boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

#### **Art. 15** deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, re-

stauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 30 settembre 1996, n. 42. È altresì consentita l'esecuzione di interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Lr 42/96.

#### MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiale;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroalimentare;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica etc.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07\_48\_1\_DPR\_360\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 2007, n. 0360/Pres.**

Regolamento concernente l'attuazione degli interventi a favore delle PMI industriali e loro consorzi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della LR 47/1978 e della programmazione comunitaria (interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how). Approvazione.

#### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** in particolare l'articolo 22, comma 1, lettere c) e d) della LR 47/1978, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), il quale prevede interventi a favore delle PMI del comparto industriale per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

**VISTO** il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche adottato in base all'articolo 3 della LR 26/2005 con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui all'articolo 9 della LR 26/2005;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI, pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

**VISTO** il documento recante la "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;

**RITENUTO** necessario regolamentare i criteri e le modalità di concessione dei contributi atti a favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione alle PMI industriali e loro consorzi agevolando i